SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 agosto 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1991, n. 265.

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

4. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.

6. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 2.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 6 dell'articolo 1.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Art. 3.

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 4.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 97/1979 reca: «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato».

Il testo dell'art. 4, terzo comma, del D.L. n. 681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) è il seguente: «Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo».

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 425/1984 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) è il seguente:

«Art. 4. — La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'art. 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti.

I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza.

Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianità convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate.

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.

Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma.

Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

Art. 5. — Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 425/1984 è il seguente (per il testo dell'art. 4 si veda in nota all'art. 1):

«Art. 3. — Con effetto dal 1° luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica».

— L'art. 2 della legge n. 27/1981 (Provvidenze per il personale di magistratura) sostituisce gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, con il seguente:

«Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge n. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) è il seguente: «2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

— La legge n. 186/1982 reca: «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». La tabella *A* allegata alla citata legge n. 186/1982 riguarda il ruolo del personale di magistratura.

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 4 e 5 dei DD.LL. n. 102/1989, n. 191/1989, n. 260/1989 e n. 326/1989 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, era il seguente:

«Art. 4. — 1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, il computo degli anni intercorrenti tra la data di cessazione effettiva dal servizio permanente e quella del raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo, va effettuato considerando il trattamento economico spettante al momento della suddetta cessazione dal servizio.

3. L'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute non vanno computate come anzianità effettiva in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

4. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 5. — 1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2000):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per la funzione pubblica (GASPARI) il 6 dicembre 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 7 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 dicembre 1989 e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4465):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 17 gennaio 1990, con pareri delle commissioni IV, V e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede referente, l'11 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite I e II, in sede legislativa, il 25 luglio 1991.

Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede legislativa, e approvato il 25 luglio 1991.

91G0307

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d)* del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera *i)*, dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di

funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 16.
Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princìpi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.
Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

«Art. 600 *(Enti non riconosciuti).* — Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi».

«Art. 786 *(Donazione a ente non riconosciuto).* — La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario».

«Art. 2659 *(Nota di trascrizione).* — Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*]».

«Art. 2660 *(Trascrizione degli acquisti a causa di morte).* — Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto [*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*];

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) *del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: «Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera *c)* dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

Nota all'art. 11:

— Il capo V della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull'«accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 13:

— La legge n. 772/1972 reca: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

«1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione,

dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione».

— Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

«Art. 1 *(Fusioni, trasformazioni e conferimenti).* — 1. Gli enti creditizi publici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto».

— Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

«Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Disciplina in base ad accordi).* — Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 296):

Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 11ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15 febbraio 1989; 4 aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11, 17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 296/*A* relatore sen. ELIA).

Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e n. 2085 (ACQUAVIVA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5733):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio 1991.

Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

91G0313

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1991.

Istituzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto, di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Considerata l'opportunità di provvedere relativamente alla provincia di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella provincia di Bologna è istituito un secondo ufficio con sede nello stesso comune capoluogo.

Il primo ufficio imposta sul valore aggiunto ha giurisdizione sul comune di Bologna.

Il secondo ufficio ha giurisdizione sui restanti comuni della provincia di Bologna.

Art. 2.

Gli uffici imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1 sono ordinati in reparti amministrativi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691, e successivi decreti ministeriali 31 dicembre 1974 e 8 ottobre 1990, e presso i medesimi è istituito il servizio autonomo di cassa previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270.

Art. 3.

Con successivi decreti saranno stabiliti le modalità e gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3748

DECRETO 1° agosto 1991.

Istituzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto, di cui, uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Considerata l'opportunità di provvedere relativamente alla provincia di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella provincia di Napoli è istituito un secondo ufficio con sede nello stesso comune capoluogo.

Il primo ufficio imposta sul valore aggiunto ha giurisdizione sui seguenti comuni: Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto e Serrara Fontana.

Il secondo ufficio ha giurisdizione sui restanti comuni della provincia di Napoli.

Art. 2.

Gli uffici imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 1 sono ordinati in reparti amministrativi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691, e successivi decreti ministeriali 31 dicembre 1974 e 8 ottobre 1990, e presso i medesimi è istituito il servizio autonomo di cassa previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270.

Art. 3.

Con successivi decreti saranno stabiliti le modalità e gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3749

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 giugno 1991.

Elenco dei centri abilitati alla sperimentazione dei nuovi pacemakers.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1988 concernente il reinquadramento nella disciplina dei presidi medico chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi;

Preso atto delle conclusioni alle quali è pervenuta la commissione istituita per la definizione della sperimentazione dei nuovi pacemakers, per la individuazione dei centri idonei ad effettuare tale sperimentazione;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 febbraio 1990;

Decreta:

Articolo unico

1. I seguenti centri sono abilitati alla sperimentazione dei nuovi pacemakers per la durata di tre anni rinnovabile su richiesta:

ospedale civile, piazzale Solieri, 4, 47100 Forlì;

ospedale Macchi, viale Borri, 57, 21100 Varese;

ospedale civile, USL n. 31, 89100 Reggio Calabria;

ospedale maggiore, via Francesco Sforza, 33, 20122 Milano;

divisione cardiologica, USL n. 30, 53100 Siena;

USL n. 1, 73100 Lecce;

ospedale Cervello, via Trabucco, 180, 90146 Palermo;

ospedale generale provinciale, via Campo di Marte, 55100 Lucca;

ospedali riuniti, piazza Giovanni XXIII, 51100 Pistoia;

USL n. 19 - «Medio Brenta», 35013 Cittadella (Padova);

istituto cardiologia, Università, 25100 Brescia;

ospedale civile, 22053 Lecco (Como);

ospedale civile, via Don Bobbio, 25, 16033 Lavagna (Genova);

ospedale civile, 30170 Venezia Mestre;

ospedale maggiore, 34100 Trieste;

ospedale infermi, via Settembrini, 2, 47037 Rimini (Forlì);

ospedali riuniti, viale Alfieri, 57100 Livorno;

divisione cardiologia - II Università, via Pansini, 5, 80131 Napoli;

ospedale Monaldi V. via Bianchi, 80132 Napoli;

istituti ospedalieri Verona, cattedra malattie cardiovascolari, 37100 Verona;

ospedale INRCA, lungomare Vanvitelli, 18, 60100 Ancona;

ospedale civile, 26100 Cremona;

ospedale maggiore Pizzarri, largo Nigrisoli, 2, 40133 Bologna;

ospedale grandi infermi, viale F. Rodolfi, 36100 Vicenza;

ospedale S. Andrea, corso M. Abbiate, 21, 13100 Vercelli;

ospedale S. Maria Nuova, USL n. 10 - Careggi, 50100 Firenze;

ospedale civile, 33170 Pordenone;

policlinico S. Matteo, piazzale Golgi, 27100 Pavia;

ospedale civile, via Tescione, 81100 Caserta;

arcispedale S. Anna, corso Giovecca, 44100 Ferrara;

istituto ospedaliero regionale, comprensorio Valle dell'Adige, 38100 Trento;

policlinico Gemelli, divisione cardiologia, via Pineta Sacchetti, 00168 Roma;

ospedale San Filippo Neri, via Martinotti, 00135 Roma;

ospedale San Camillo, servizio elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca, 00152 Roma;

ospedale civico e benfratelli, via Lazzaro, 90100 Palermo;

ospedali riuniti di Chiara, via Roma, 2, 56100 Pisa;

ospedale civile, via del Pozzo, 71, 41100 Modena;

ospedale Cà Granda Niguarda, piazza ospedale maggiore, 3, 20162 Milano;

ospedale Garibaldi, piazza S. Maria del Gesù, 7, 95123 Catania;

policlinico S. Orsola, via Massarenti, 9, 40138 Bologna;

ospedale generale ex INAM, borgo Cavalli, 42, 31100 Treviso;

ospedale Molinette, 10100 Torino;

istituto Lancisi, via Baccarani, 6, 60100 Ancona;

ospedale maggiore, corso Mazzini, 18, 28100 Novara;

ospedale civile, via Pieri, 33100 Udine.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A3753

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 giugno 1991.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1989;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 6 ottobre 1988;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota di surrogazione del personale: L. 194.500 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota è stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed è applicata anche alle frazioni di ora;

b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):

1) autovetture: spesa fissa giornaliera L. 10.200, spesa chilometrica L. 380;

2) veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 8.450, spesa chilometrica L. 300;

3) veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 11.100, spesa chilometrica L. 400;

4) veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 20.300, spesa chilometrica L. 450;

5) veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 45.040, spesa chilometrica L. 720;

6) veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 68.600, spesa chilometrica L. 1.040;

7) telebus: spesa fissa giornaliera L. 135.820, spesa chilometrica L. 1.040 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore);

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 6 ottobre 1988, citato nelle premesse.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1991
Registro n. 26 Poste, foglio n. 6

91A3785

DECRETO 19 giugno 1991.

Riduzione della tassa costiera nel servizio radio marittimo via satellite (sistema Inmarsat).

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987, concernente la revisione delle tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, concernente la revisione delle tariffe postali di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1988, concernente la riduzione sino al 31 dicembre 1988 della tassa costiera nel servizio radiotelefonico marittimo bordo-terra via satellite (sistema Inmarsat) nella fascia oraria 2200 - 0400 UTC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1988;

Visti i decreti ministeriali 26 gennaio 1989, 21 agosto 1989 e 24 maggio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1989, n. 241 del 14 ottobre 1989 e n. 202 del 30 agosto 1990 con i quali è stata prorogata la validità della citata riduzione tariffaria sino alle ore 24 UTC del 31 dicembre 1990;

Considerato che l'organizzazione Inmarsat ha deciso di protrarre sino alle ore 24 UTC del 31 diembre 1991 il periodo sperimentale della predetta riduzione tariffaria;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991 concernente la «determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura della tariffa agevolata riguardante la tassa costiera per le comunicazioni radiotelefoniche marittime via satellite effettuate nel senso bordo-terra da navi italiane ed estere tramite la stazione costiera terrena p.t. italiana nel periodo e nella fascia oraria sopraindicati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse costiere per le comunicazioni radiotelefoniche marittime via satellite (sistema Inmarsat) effettuate dalle ore 2200 UTC alle ore 0400 UTC fino al 31 dicembre 1991 tramite la stazione costiera terrena p.t. italiana di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 novembre 1988 citato nelle premesse, sono variate come segue:

a) Tariffe radiotelefoniche internazionali via satellite:

	Servizio (*) semiautomatico franchi-oro	Servizio (**) automatico franchi-oro
1) Navi estere per l'Italia - tassa costiera compreso il segmento spaziale.	42,00	1,40
2) Navi italiane ed estere per l'estero - tassa costiera, compreso il segmento spaziale	42,00	1,40

b) Tariffe radiotelefoniche nazionali via satellite:

	Servizio (*) semiautomatico lire	Servizio (**) automatico lire
Navi italiane per l'Italia - tassa costiera, compreso il segmento spaziale.	22.680	756

(*) Minimo tre minuti o frazione; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i decreti ministeriali 28 novembre 1988, 26 gennaio 1989, 21 agosto 1989 e 24 maggio 1990 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1991
Registro n. 26 Poste, foglio n. 5

91A3786

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, eletti dall'assemblea dei soci, e fu provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina, sino al 31 dicembre 1991, di un commissario governativo nella persona del rag. Fabio Marchetti;

Atteso che l'attività del consorzio risulta economicamente negativa e l'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 1990 non fa che confermare la situazione esposta;

Considerato che per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei

debiti e che il medesimo Consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro - Società cooperativa a r.l., è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Fabio Marchetti è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 8 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

91A3789

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 agosto 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per la prevenzione dei danni derivanti dall'abuso di alcool».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Reggio Emilia, via Andrea Balletti, 10, presso il signor Giampiero Montanari.

91A3803

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Filomena Irles in Sanchez, vice-console onorario in Alicante (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Alicante, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vito Piraino, vice-console onorario in Norfolk (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato della Virginia, eccettuate le Contee di Arlington e Fairfax, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

g) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

h) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ralf Henry Astrom, vice-console onorario in Hanko (Finlandia), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Hanko-Uusimaa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki, delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki, dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki, di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Rossana Pecoraro Daste, agente consolare onorario in Southampton (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente le contee dello Hampshire e del West Sussex, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procedure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Londra;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A3780

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. LU.FE.VI*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):
periodo: dal 23 gennaio 1989 al 21 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.n.c. LU.FE.VI*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):
periodo: dal 22 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.n.c. LU.FE.VI*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):
periodo: dal 22 gennaio 1990 al 28 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Officine Sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Confezioni Loredana*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Vulture (Potenza):
periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Pack food*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Barletta (Bari):
periodo: dal 5 agosto 1990 al 30 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 9 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Liri Industriale*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.I.E.B.*, con sede in Genola (Cuneo) e stabilimento di Genola (Cuneo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 5 aprile 1990:
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. SICE - Società Italiana Cavi Elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Wabco Westinghouse Compagnia Freni*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo dal 21 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991:
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Colombo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 agosto 1990 CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 30 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. O.M.L. - Officine Meccaniche Levonesi*, con sede in Levone (Torino) e stabilimento di Levone (Torino):

periodo: dal 7 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 6 ottobre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 6 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della Centrale Termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Gello (Pistoia):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Gello (Pistoia):

periodo: dal 2 ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vianini Industria*, con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A3782

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che i sottoelencati marchi assegnati alle ditte a fianco di ciascuno indicate, sono stati annullati a causa del furto delle relative matrici.

Si diffidano gli eventuali detentori delle matrici smarrite a restituirle all'ufficio provinciale metrico di Roma.

Marchio	Ragione sociale	Sede
833 Roma	Cellucci Gianni	Velletri
835 Roma	Organtini Paolo	Roma
836 Roma	Deli Ettorino	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno prodotto dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
408 VI	Chimento S.p.a.	Grisignano di Zocco	3
1450 VI	Gold House	Trissino	2

91A3781

MINISTERO DEL TESORO

N. 156

Corso dei cambi del 12 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1293,350	1293.350	1293.500	1293,350	1293,350	1293,350	1293,340	1293,350	1293,350	1293,350
E.C.U.	1535.900	1535,900	1536 —	1535,900	1535,900	1535,900	1535,900	1535,900	1535,900	1535,900
Marco tedesco	749.260	749.260	750 —	749,260	749,260	749,260	749,200	749,260	749,260	749,260
Franco francese	220.280	220.280	220,500	220.280	220,280	220.280	220,270	220,280	220.280	220,280
Lira sterlina	2193,600	2193,600	2193 —	2193.600	2193.600	2193,600	2193.700	2193,600	2193,600	2193,600
Fiorino olandese	664.580	664,580	664.500	664.580	664.580	664,580	664,550	664,580	664,580	664,580
Franco belga	36.362	36.362	36,380	36.362	36.362	36,362	36,364	36,362	36,362	36,360
Peseta spagnola	11,957	11,957	12,020	11,957	11,957	11,957	11,953	11,957	11,957	11,950
Corona danese	193.500	193,500	193,500	193,500	193,500	193,500	193,500	193.500	193,500	193,500
Lira irlandese	2003,100	2003,100	2006 —	2003,100	2003,100	2003.100	2002,000	2003,100	2003,100	—
Dracma greca	6.776	6,776	6,780	6,776	6.776	6,776	6,774	6,776	6,776	—
Escudo portoghese	8.699	8,699	8,700	8,699	8.699	8,699	8,707	8,699	8,699	8,690
Dollaro canadese	1128.500	1128,500	1128 —	1128,500	128,500	1128,500	1128,700	1128,500	1128,500	1128,500
Yen giapponese	9.483	9,483	9,470	9,483	9,483	9.483	9.482	9,483	9,483	9.480
Franco svizzero	855.550	855,550	855,500	855,550	855,550	855,550	855,530	855,550	855,550	855,550
Scellino austriaco	106.480	106,480	106,400	106,480	106,480	106,480	106,483	106,480	106,480	106,480
Corona norvegese	191.580	191,580	191,50	191,580	191,580	191,580	191,590	191,580	191,580	191,580
Corona svedese	206,080	206,080	206 —	206,080	206,080	206,080	206,090	206,080	206,080	206,080
Marco finlandese	308.120	308,120	308,500	308,120	308,120	308,120	308,060	308,120	308,120	—
Dollaro australiano	1014.100	1014,100	1013 —	1014,100	1014.100	1014 100	1014,150	1014,100	1014,100	1014,100

Media dei titoli del 12 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.500
» 12% (Beni Esteri 1980)	101.800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,475
» » » 21- 4-1987/94	85.400
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	99,95
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100.125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12.50% 20-11-1989/95	99,925
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,725
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,550
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	99,350
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99,375
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99.400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	94,850
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,800
» » » TR 2,5% 1983/93	94,300
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » » 18- 4-1986/92	100,600
» » » » 19- 5-1986/92	100,650
» » » » 20- 7-1987/92	100,275
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,750
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,450
» » » »	1- 9-1988/93	100,225
» » » »	18- 9-1986/93	99,225
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,450
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,475
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,275
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1988/94	99,750
» » » »	1-10-1987/94	99,250
» » » »	1-11-1989/94	99,800
» » » »	1- 1-1990/95	99,325
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	98,725
» » » »	1- 3-1990/95	99 —
» » » »	1- 4-1985/95	98,775
» » » »	1- 5-1985/95	98,750
» » » »	1- 5-1990/95	99,325
» » » »	1- 6-1985/95	98,725
» » » »	1- 7-1985/95	99,125
» » » »	1- 7-1990/95	99,125
» » » »	1- 8-1985/95	98,875
» » » »	1- 9-1985/95	99,425
» » » »	1- 9-1990/95	98,725
» » » »	1-10-1985/95	98,750
» » » »	1-10-1990/95	99,050
» » » »	1-11-1985/95	99,125
» » » »	1-11-1990/95	99,125
» » » »	1-12-1985/95	99,225
» » » »	1-12-1990/95	99,275
» » » »	1- 1-1986/96	99,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,100
» » » »	1- 2-1986/96	99,150
» » » »	1- 3-1986/96	99,375
» » » »	1- 4-1986/96	99,650
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99 —
» » » »	1- 8-1986/96	98,700
» » » »	1- 9-1986/96	98,475
» » » »	1-10-1986/96	97,450
» » » »	1-11-1986/96	97,525
» » » »	1-12-1986/96	97,450
» » » »	1- 1-1987/97	97,600
» » » »	1- 2-1987/97	97,625
» » » »	18- 2-1987/97	97,625
» » » »	1- 3-1987/97	98,125
» » » »	1- 4-1987/97	98,100
» » » »	1- 5-1987/97	98,200
» » » »	1- 6-1987/97	98,275
» » » »	1- 7-1987/97	98,200
» » » »	1- 8-1987/97	98,350
» » » »	1- 9-1987/97	98 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
» » »	11,50%	21-12-1991	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,100
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,850
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	99 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,575
» » »	12,50%	1-10-1993	99,500
» » »	12,50%	1-11-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,700
» » »	12,50%	17 11-1993	99,525
» » »	12,50%	1-12-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,925
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,675
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,875
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,025
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,175
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,525
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,725
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,525
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,575
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,625
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,350
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,075
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,925
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,575
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,775
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,725

91M12081

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1991, su proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Pilota Claudio Marchini, alla memoria, il 18 agosto 1990 - Monte Ventasso (Reggio Emilia). — Con generoso slancio di solidarietà accorreva, a bordo di un elicottero, in soccorso di un uomo gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco. A causa delle condizioni atmosferiche avverse perdeva però la vita, precipitando con il veicolo. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

Dott.ssa Anna Maria Giorgio, alla memoria, il 18 agosto 1990 - Monte Ventasso (Reggio Emilia). — Con generoso slancio di solidarietà accorreva, a bordo di un elicottero, in soccorso di un uomo gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco. A causa delle condizioni atmosferiche avverse perdeva però la vita, precipitando con il veicolo. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

Infermiere professionale Corrado Dondi, alla memoria, il 18 agosto 1990 - Monte Ventasso (Reggio Emilia). — Con generoso slancio di solidarietà accorreva, a bordo di un elicottero, in soccorso di un uomo gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco. A causa delle condizioni atmosferiche avverse perdeva però la vita, precipitando con il veicolo. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

Infermiere professionale Angelo Maffei, alla memoria, il 18 agosto 1990 - Monte Ventasso (Reggio Emilia). — Con generoso slancio di solidarietà accorreva, a bordo di un elicottero, in soccorso di un uomo gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco. A causa delle condizioni atmosferiche avverse perdeva però la vita, precipitando con il veicolo. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

Guardia giurata Antonino Sofia, alla memoria, il 25 ottobre 1990 Messina. — In servizio di scorta ad un furgone porta-valori, con pronta determinazione affrontava quattro rapinatori armati, ingaggiando con essi un conflitto a fuoco. Nel generoso tentativo veniva, però, ferito mortalmente da alcuni colpi esplosigli contro dai malviventi. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento spinti sino all'estremo sacrificio.

Giuseppe Di Lorenzo, alla memoria, il 29 ottobre 1990 - Palermo. — Con generoso slancio di solidarietà umana, affrontava due teppisti che tentavano di rapinare una anziana donna. Il suo coraggioso comportamento determinava però la reazione dei malviventi, che lo aggredivano ferendolo mortalmente. Mirabile esempio di nobile altruismo ed elette virtù civiche.

Medaglia di bronzo

Santo Falcomatà, il 30 maggio 1990 - Reggio Calabria. — Con generoso slancio ed alto senso civico, si tuffava in mare in soccorso di un giovane cadutovi accidentalmente. Raggiunto il malcapitato riusciva, dopo strenui sforzi, a trarlo in salvo.

Aviere scelto aut. Fabrizio Svicher, il 7 settembre 1990 - Treviso. - Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di un uomo armato che poco prima aveva perpetrato una rapina. Raggiuntolo, riusciva a disarmarlo ed a trattenerlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Marino Dametto, il 23 luglio 1987 - Venezia. — Con pronta determinazione ed alto senso civico, si tuffava in mare in soccorso di un bambino in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Walter Colombo, il 6 settembre 1989 - Ceranesi (Genova). — Con generoso slancio ed alto senso civico si tuffava nelle acque di un torrente, in soccorso di un bambino cadutovi accidentalmente. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Michele Caringella, il 24 giugno 1989 - San Michele all'Adige (Trento). — Con generoso slancio ed alto senso civico si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida. Raggiuntolo riusciva, insieme ad altri animosi, a trarlo in salvo a riva.

Antonio Panza, il 24 giugno 1989 - San Michele all'Adige (Trento). — Con generoso slancio ed alto senso civico si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida. Raggiuntolo riusciva, insieme ad altri animosi, a trarlo in salvo a riva.

Paolo Foroni, il 24 giugno 1989 - San Michele all'Adige (Trento). — Con generoso slancio ed alto senso civico si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida. Raggiuntolo riusciva, insieme ad altri animosi, a trarlo in salvo a riva.

Dott.ssa Fabiana Gaggiotti, l'8 dicembre 1989 - Ancona (acque territoriali). — Con abnegazione non comune, nonostante le avverse condizioni meteomarine, raggiungeva, a bordo di una motovedetta, una nave cipriota per prestare soccorso ad un marinaio gravemente ferito, consentendone il tempestivo ricovero in ospedale.

Autiere volontario della croce gialla Giuseppe Cancellieri, l'8 dicembre 1989 - Ancona (acque territoriali). — Componente l'equipaggio di una motovedetta, nonostante le avverse condizioni meteomarine riusciva, insieme ad un medico, ad avvicinarsi ad una nave cipriota, per portare soccorso ad un marinaio gravemente ferito e consentire il suo immediato ricovero in ospedale.

Autiere volontario della croce gialla Riccardo Pergolotti, l'8 dicembre 1989 - Ancona (acque territoriali). — Componente l'equipaggio di una motovedetta, nonostante le avverse condizioni meteomarine riusciva, insieme ad un medico, ad avvicinarsi ad una nave cipriota, per portare soccorso ad un marinaio gravemente ferito e consentire il suo immediato ricovero in ospedale.

Massimo Borsari, il 18 ottobre 1989 - Mantova. - Con pronta determinazione ed alto senso civico, si tuffava nelle acque di un canale, in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva.

Finanziere scelto Eugenio Gedda, il 20 dicembre 1990 - Settimo Torinese (Torino). — Libero dal servizio, con grande coraggio e alto spirito di abnegazione riusciva a sventare una rapina ad un furgone porta-valori affrontando, con la pistola d'ordinanza, otto malviventi armati.

Vigile del fuoco volontario discontinuo Maurizio Bianchini, il 1° febbraio 1989 - località «Le piane» di Arcidosso (Grosseto). — Libero dal servizio, non esitava ad accorrere in aiuto di una persona, ormai esanime, che stava per essere raggiunta dalle fiamme di un incendio boschivo. Benché impedito dall'ingessatura ad un braccio, riusciva a trascinare il malcapitato in luogo sicuro, salvandogli la vita.

Capo squadra dei vigili del fuoco Giuseppe Monaco, il 13 febbraio 1990 - Fiume Simeto località Paternò (Catania). — Con generoso slancio e grande abilità, riusciva a raggiungere un isolotto sul fiume Simeto per prestare soccorso ad un giovane che, a causa dell'improvvisa piena, non era più in grado di tornare a riva.

91A3766

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale S. Clara

Con deliberazione della giunta regionale n. 3222 del 5 luglio 1991 la Fonti S. Clara S.r.l., Borzonasca (Genova), è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale denominata S. Clara nei tipi piatta, addizionata di anidride carbonica e lievemente frizzante in contenitori di materiale PET e di vetro.

91A3772

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L.	800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189